

G R A D
P U L A



CITTÀ DI
P O L A

Službene novine Bollettino ufficiale

ISSN 1847-6708

BROJ

Srijeda, 01.04.2026.

08/26

NUMERO

Mercoledì, 01/04/2026



www.pula.hr

Ai sensi degli articoli 19 e 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01 129/05, 109/17, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), i dell'art. 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21), il Sindaco della Città di Pula-Pola il 23 marzo 2026 adotta la

D E C I S I O N E
sull'erogazione dell'indennità pasquale e dell'indennità natalizia
a favore dei titolari del diritto all'assistenza integrativa e
dei beneficiari di pensione e dei beneficiari dell'indennità nazionale per persone anziane

I.

La presente Decisione disciplina l'erogazione dell'indennità pasquale e dell'indennità natalizia ai sensi dell'articolo 21 della Legge sull'assistenza sociale (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula - Pola n. 6/23, 2/26) a favore dei soggetti che hanno acquisito il diritto all'assistenza integrativa per i beneficiari di pensione e per i beneficiari dell'indennità nazionale per le persone anziane (di seguito: Beneficiari), al fine di attenuare gli effetti dell'aumento del costo della vita, negli importi e alle condizioni stabiliti dalla presente Decisione.

II.

L'indennità pasquale e l'indennità natalizia di cui al punto I della presente Decisione sono determinate nell'importo di euro 80,00 ciascuna e saranno erogate sul conto corrente dei Beneficiari.

III.

L'indennità pasquale, nell'importo di cui al punto II della presente Decisione, sarà erogata entro il 15 aprile 2026.

L'indennità natalizia, nell'importo di cui al punto II della presente Decisione, sarà erogata entro il 25 dicembre 2026.

IV.

Le risorse finanziarie per l'attuazione della presente Decisione sono garantite nel Bilancio della Città di Pola.

V.

L'Assessorato alle attività sociali e ai giovani è responsabile dell'attuazione della presente Delibera.

VI

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione su "Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola".

CLASSE:550-01/26-01/29

Num.prot.: 2163-7-6-0431-26-3

Pola, 23 marzo 2026

IL SINDACO
Peda Grbin, m.p.

Ai sensi dell'articolo 20 della Legge sull'educazione e istruzione prescolare ("Gazzetta ufficiale" n. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 22/26) e dell'articolo 61 Statuto della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula - Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20 e 5/21), il Sindaco della Città di Pola il 31 marzo 2026 adotta le

ISTRUZIONI OBBLIGATORIE PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO SULL'ISCRIZIONE DEI BAMBINI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le presenti Istruzioni obbligatorie per l'elaborazione del Regolamento di iscrizione dei bambini alle scuole dell'infanzia (nel testo: Istruzioni), disciplinano i criteri, le modalità e le condizioni d'iscrizione dei bambini alle scuole dell'infanzia che devono essere contenute nei Regolamenti per l'iscrizione dei bambini alle scuole dell'infanzia emanati dai Consigli d'amministrazione delle scuole dell'infanzia sul territorio della Città di Pola (di seguito nel testo: Città di Pola).

Le scuole dell'infanzia che non emaneranno i Regolamenti per l'iscrizione dei bambini alle scuole dell'infanzia in conformità alle disposizioni della presente Istruzione, non saranno incluse nel Piano della rete delle scuole dell'infanzia della Città di Pola.

Il titolare delle iscrizioni uniche alle scuole dell'infanzia è la Città di Pola.

Articolo 2

Alle scuole dell'infanzia è possibile iscrivere bambini dai 12 mesi di vita compiuti fino all'età di ammissione alla scuola elementare.

I genitori devono essere residenti nel territorio della Città di Pola o avere lo status di straniero con residenza o domicilio sul territorio della Città di Pola.

L'iscrizione di un bambino è subordinata alla vaccinazione regolare contro le malattie previste dal Programma di vaccinazione obbligatoria, ad eccezione dei bambini che presentano controindicazioni a determinati vaccini.

L'iscrizione alla scuola dell'infanzia avviene entro il periodo di iscrizione.

Se durante l'anno pedagogico si libera un posto, l'iscrizione avviene in base all'elenco dell'ordine di priorità di cui all'articolo 20 delle presenti Istruzioni.

Articolo 3

Il Consiglio d'amministrazione adotta la delibera sull'iscrizione dei bambini e i criteri di iscrizione, previa approvazione del fondatore.

La procedura d'iscrizione è svolta dalla Commissione per l'attuazione dell'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

La Decisione sull'iscrizione durante l'anno pedagogico è presa dal direttore della scuola materna secondo l'articolo 2 delle presenti Istruzioni.

II. COMMISSIONE PER LE ISCRIZIONI

Articolo 4

I membri della Commissione per l'attuazione delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono nominati dal Sindaco della Città di Pola con apposita decisione.

I membri della Commissione si nominano per un periodo di un anno.

I membri sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio per le informazioni riservate di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 5

La Commissione è composta da 7 membri come segue:

- un membro secondo la proposta della direttrice della Scuola dell'infanzia „Mali svijet“
- un membro secondo la proposta della direttrice della Scuola dell'infanzia di “Valmade”
- un membro secondo la proposta della direttrice della Scuola dell'infanzia di Pola,
- un membro secondo la proposta della direttrice della Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin di Pola,
- tre membri delle scuole dell'infanzia di altri fondatori che hanno adottato i Regolamenti sull'iscrizione dei bambini alle scuole dell'infanzia in conformità alle Istruzioni obbligatorie per la stesura del Regolamento per l'iscrizione dei bambini alle scuole dell'infanzia in conformità con l'Accordo firmato con la Città di Pola-Pola.

Articolo 6

I membri della commissione eleggono il presidente della commissione a maggioranza dei voti nella prima sessione della Commissione.

La Commissione decide a maggioranza semplice di tutti i membri con voto pubblico.

I compiti amministrativi della Commissione sono svolti dal competente Assessorato della Città di Pola.

Articolo 7

Su richiesta della Commissione, le scuole dell'infanzia sono tenute a presentare i dati sul numero dei posti disponibili per sezioni in conformità con le disposizioni dello standard pedagogico statale per l'istruzione prescolare.

Fino alla definizione della lista prioritaria definitiva, il numero di posti disponibili può essere ridotto a causa della registrazione di bambini con difficoltà nello sviluppo che hanno acquisito un punteggio di priorità, in conformità con le disposizioni dello Standard pedagogico nazionale.

III. COMPITI DELLA COMMISSIONE

Articolo 8

La Commissione stabilisce e pubblica il testo dell'Invito per l'iscrizione dei bambini alle scuole dell'infanzia e al programma prescolare.

L'invito contiene l'elenco delle istituzioni che accedono alle iscrizioni della Città di Pola entro il termine stabilito, le istruzioni e il termine per la presentazione della domanda, l'indicazione della documentazione necessaria da allegare alla domanda e il luogo di pubblicazione dei risultati.

Il Bando per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia si pubblica sull'albo pretorio della scuola dell'infanzia, sulle pagine ufficiali della scuola dell'infanzia e sulle pagine ufficiali della Città di Pola.

Il termine per la presentazione delle domande in seguito all'invito non può essere inferiore a 10 giorni.

Il termine per la pubblicazione degli esiti del punteggio in base alle domande pervenute per l'iscrizione alle scuole dell'infanzia è di 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La Commissione ha la possibilità di prorogare il termine per la pubblicazione dei risultati del punteggio di cui al comma precedente per motivi particolarmente giustificati.

Articolo 9

La domanda di iscrizione viene presentata elettronicamente.

Chi non è in grado di registrarsi autonomamente può farlo con l'aiuto degli amministratori presso le sedi di registrazione.

Documentazione richiesta per l'iscrizione:

- Modulo di domanda compilato
- Estratto dell'atto di nascita o certificato di nascita
- Certificati, decisioni e provvedimenti comprovanti il raggiungimento dei punti di cui all'articolo 20 delle presenti Istruzioni obbligatorie.

Articolo 10

La domanda per l'iscrizione con la relativa documentazione è presentata dal genitore o tutore (di seguito: genitore) del minore per il quale è presentata la domanda.

Articolo 11

La Commissione redige un verbale della seduta con i seguenti dati:

- dati sull'ora e il luogo della seduta della Commissione,
- dati sugli attuali membri della Commissione e altre persone presenti,
- dati sul numero di posti liberi,
- dati sul numero dei bambini iscritti.

Articolo 12

La commissione è tenuta a determinare la data di presentazione e la completezza della domanda presentata.

In caso di dubbi sull'autenticità di determinati documenti, la Commissione è tenuta a verificare il documento con l'emittente.

Articolo 13

Le domande che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 2 del presente Regolamento saranno respinte con decisione della Commissione.

Articolo 14

La Commissione può richiedere un parere scritto o invitare alla seduta i rappresentanti di istituzioni il cui parere è importante per determinare il numero di punti di una singola domanda.

Il parere sull'inclusione dei bambini in gruppi educativi con programmi regolari o speciali per bambini con disabilità dello sviluppo, problemi di salute, disabilità neurologiche, bambini per i quali sono allegate raccomandazioni di esperti e bambini nei quali vengono osservate deviazioni nello sviluppo e nel comportamento durante i colloqui iniziali prima dell'iscrizione alla scuola materna, viene espresso dal team di esperti della scuola materna composto dal: defettologo, pedagogo, psicologo, responsabile sanitario e preside.

I bambini con disabilità di cui al comma precedente possono essere iscritti a un gruppo educativo con un programma speciale o regolare se il team di esperti dell'asilo stabilisce che possono essere garantite condizioni specifiche e se c'è un posto libero per l'iscrizione. La decisione sul tipo e sulla durata del programma per il bambino sarà presa dal team di esperti della scuola materna.

Nei casi di cui al comma precedente, il team di esperti della scuola materna presso cui è iscritto il bambino determinerà il periodo di osservazione dello stato di sviluppo e di salute del bambino, sulla base del quale verrà stipulato il contratto. L'osservazione pedagogica viene svolta per un periodo di tre mesi. Se necessario, la durata del periodo di osservazione può essere prorogata mediante decisione del team professionale dell'asilo.

Articolo 15

La Commissione determinerà il numero di punti per ciascuna domanda in conformità con il Regolamento e i risultati del punteggio.

I risultati del punteggio saranno pubblicati negli albi pretori delle scuole dell'infanzia, sulle pagine internet ufficiali delle scuole dell'infanzia e sulle pagine ufficiali della Città di Pola.

Articolo 16

I genitori possono sollevare obiezione alla proposta del punteggio entro 5 giorni dalla sua pubblicazione.

L'obiezione viene presentata al Consiglio d'amministrazione della scuola dell'infanzia che è stata selezionata come prima scelta, tramite la Commissione.

Articolo 17

Il Provvedimento di obiezione viene adottato dal Consiglio di amministrazione della scuola dell'infanzia entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'obiezione.

La proposta di Provvedimento relativa all'obiezione viene composta dalla Commissione che la inoltra con l'obiezione stessa al Consiglio d'amministrazione..

Il Provvedimento del Consiglio d'amministrazione è definitivo.

Articolo 18

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle obiezioni e l'adozione del Provvedimento in merito alle obiezioni pervenute, la Commissione stabilisce l'elenco prioritario per l'iscrizione alla scuola materna.

Dopo aver stabilito la Lista prioritaria per l'iscrizione, la Commissione è tenuta ad elaborare la Lista delle iscrizioni per le scuole dell'infanzia e le sezioni e presentarla insieme alla Lista prioritaria alle scuole dell'infanzia.

Sulla base della Lista prioritaria, il Consiglio di amministrazione della scuola dell'infanzia emana la Delibera sull'iscrizione dei bambini alla scuola dell'infanzia.

La Lista prioritaria dell'iscrizione alle scuole dell'infanzia sarà pubblicata sull'albo pretorio della scuola dell'infanzia, sulle pagine ufficiali della scuola dell'infanzia e sulle pagine ufficiali della Città di Pola.

La delibera sull'iscrizione dei bambini alla scuola dell'infanzia sarà pubblicata sull'albo pretorio della scuola dell'infanzia e sulle pagine ufficiali della scuola dell'infanzia.

Articolo 19

Dopo l'approvazione della Lista prioritaria per l'iscrizione, la Commissione è tenuta a trasmettere all'Assessorato competente la relazione sulle iscrizioni effettuate corredata da:

- dati sul corso delle iscrizioni
- dati sul numero di posti liberi per scuole dell'infanzia
- dati sul numero delle domande d'iscrizione pervenute
- dati sul numero delle domande d'iscrizione respinte
- dati sul numero delle obiezioni respinte sui risultati del punteggio
- dati sul numero delle obiezioni accolte sui risultati del punteggio
- Lista prioritaria delle iscrizioni
- Lista delle iscrizioni per scuole dell'infanzia e sezioni.

IV. CRITERI DI PRECEDENZA PER L'AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA**Articolo 20**

Il numero di punti per ciascuna domanda di iscrizione è determinato applicando i criteri e la documentazione che conferma il soddisfacimento dei criteri come segue:

N. prog.	DESCRIZIONE DEI CRITERI	Dokazna dokumentacija	Numero di punti
1	Bambini di genitori disabili vittime della Guerra patria	provvedimento sullo status di disabile della Guerra patriottica	10
2	bambini con entrambi i genitori lavoratori, genitore non coniugato lavoratore e bambino appartenente a famiglia monoparentale con genitore lavoratore	registrazione elettronica dei dati evidenziati nel registro dell'Istituto Croato per l'Assicurazione Pensionistica HZMO	10
3	bambino di genitore che ha lo status di genitore affidatario e l'altro è occupato	registrazione elettronica dei dati evidenziati nel registro dell'Istituto Croato per l'Assicurazione Pensionistica e provvedimento sullo status di genitore genitore tutore	8
4	bambino il cui genitore è studente a tempo pieno, alunno o pensionato e l'altro è impiegato	registrazione elettronica dei dati evidenziati nel registro dell'Istituto Croato per l'Assicurazione Pensionistica e certificato sullo status di studente/allievo regolare o certificato di utilizzo dei diritti di assicurazione pensionistica	8

5	Bambini che hanno esercitato il diritto al servizio sociale di alloggio presso famiglie affidatarie	decreto di affidamento	8
6	bambino i cui genitori sono allievi o studenti regolari	certificato sullo status di alunno/studente regolare	8
7	bambino di età prescolare	atto di nascita del bambino	5
8	bambini provenienti da famiglie con tre o più figli	certificati di nascita e dichiarazione di nucleo familiare congiunto	4
9	bambino il cui fratello/sorella è già iscritto/a alla scuola dell'infanzia richiesta	certificato della scuola dell'infanzia	3
10	Bambini con disabilità dello sviluppo e malattie croniche che dispongono delle analisi e del parere dell'autorità competente del sistema di assistenza sociale o della conferma del pediatra o del medico di famiglia prescelto in cui si attesta che l'entità delle difficoltà di sviluppo o delle malattie croniche corrisponde approssimativamente all'elenco delle capacità funzionali compromesse in conformità con il regolamento che disciplina la metodologia degli esami specialistici	Relazione e parere dell'organo di perizia o conferma del pediatra scelto o del medico di famiglia che attesti che l'entità delle difficoltà nello sviluppo o delle malattie croniche è approssimativamente in linea con l'elenco delle disabilità delle capacità funzionali secondo le disposizioni che regolano la metodologia di perizia	2
11	Bambini di persone con disabilità iscritte nel registro croato delle persone con disabilità	estratto del registro croato delle persone disabili	2
12	bambino il cui genitore è impiegato	registrazione elettronica dei dati evidenziati nel registro dell'Istituto Croato per l'Assicurazione Pensionistica HZMO	1
13	Bambini di genitori che ricevono assegni familiari o genitori beneficiari della retribuzione minima garantita	rješenje ili potvrda o dječjem doplatku ili rješenje o zajamčenoj minimalnoj naknadi	1
14	Bambini di genitori single e bambini appartenenti a famiglie monoparentali	delibera passata in giudicato sul divorzio oppure decreto passato in giudicato sull'affidamento del minore oppure conferma del tribunale che attesta che i procedimenti di divorzio e custodia sono in corso	1
15	Bambini con domicilio o residenza nella zona della scuola dell'infanzia	accesso ai dati relativi alla residenza e alla dimora per obbligo d'ufficio	1

La documentazione elettronica dei dati registrati nel registro dell'Istituto Croato per l'Assicurazione Pensionistica HZMO, nonché i certificati di studente o allievo regolare, il certificato di utilizzo dei diritti di assicurazione pensionistica, il certificato della scuola dell'infanzia attestante che il fratello/sorella è già iscritto/a alla scuola dell'infanzia richiesta, nonché la dichiarazione di nucleo familiare congiunto, non devono essere antecedenti a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di iscrizione alla scuola dell'infanzia oppure, in caso di iscrizione durante l'anno accademico, non devono essere antecedenti a 30 giorni dalla data della decisione di iscrizione.

Se due o più bambini ottengono lo stesso numero di punti, l'ordine nella lista prioritaria sarà determinato dall'età del bambino.

Articolo 21

Se il numero delle domande di iscrizione al Dječji vrtić – Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola è superiore al numero dei posti disponibili, hanno diritto di priorità i bambini cui almeno un genitore sia appartenente alla minoranza nazionale italiana.

Articolo 22

Per i bambini che necessitano di attività istruttivo-educative a turni, i genitori devono presentare i certificati dei datori di lavoro relativi al lavoro a turni.

I genitori dei bambini per i quali è stato posticipato l'inizio dell'obbligo scolastico sono tenuti a presentare il provvedimento dell'autorità competente entro e non oltre il 31 agosto dell'anno in corso.

V. ISCRIZIONE DEI BAMBINI

Articolo 23

Prima di concludere il contratto il genitore è tenuto a:

- presentare alla scuola dell'infanzia il certificato del medico competente sullo stato di salute del bambino e il certificato sull'esame sistematico del bambino e il certificato vaccinale del bambino,
- effettuare un primo colloquio/conversazione in presenza del bambino con la commissione di esperti della scuola dell'infanzia composta dai collaboratori pedagogici, l'infermiera e il direttore,
- firmare la dichiarazione con i nominativi delle persone autorizzate a portare il bambino alla scuola dell'infanzia e a ritirarlo.

Articolo 24

Il contratto per l'utilizzo del programma si conclude al più tardi entro il 31 agosto.

Il bambino il cui genitore non firma il contratto per la fruizione del programma viene cancellato dalla Lista prioritaria.

Articolo 25

In caso di posti liberi nelle scuole dell'infanzia in seguito alla procedura d'iscrizione, possono iscriversi anche i bambini di genitori che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 delle presenti Istruzioni.

Articolo 26

Il genitore è tenuto, senza indugio e comunque entro il termine di 8 giorni dal giorno in cui si verifica il cambiamento della residenza o della dimora abituale o temporanea di uno dei genitori e/o del bambino, nonché ogni modifica degli altri criteri in base ai quali è stata riconosciuta la priorità nell'iscrizione alla scuola dell'infanzia, a darne comunicazione scritta alla scuola presso la quale il bambino è iscritto.

Qualora la scuola dell'infanzia accerti che il genitore non ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, lo stesso sarà tenuto a restituire le sovvenzioni percepite dalla Città di Pola a decorrere dal giorno in cui si sono verificate le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo.

La Città di Pola e la scuola dell'infanzia si riservano il diritto di verificare, in qualsiasi momento, la residenza o la dimora abituale o temporanea, nonché gli altri criteri per il riconoscimento della priorità nell'iscrizione dei bambini alla scuola dell'infanzia.

VI. DISMISSIONE DEL BAMBINO DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Articolo 27

I genitori possono ritirare i bambini compilando l'apposito modulo.

La scuola dell'infanzia può cancellare l'iscrizione del bambino per i seguenti motivi:

- se il genitore non rispetta le disposizioni del Contratto sull'utilizzo dei servizi del programma,
- se entro tre (3) mesi dalla data di conclusione del Contratto sull'utilizzo dei servizi del programma vengono individuate difficoltà di sviluppo e non vi è possibilità di sistemazione in gruppi speciali,
- se il genitore non agisce su raccomandazione del comitato di esperti e non sottopone il bambino alla valutazione di esperti,
- se il genitore non adempie all'obbligo di pagamento entro 30 giorni dalla scadenza.

Il direttore decide in merito alla cancellazione del bambino.

VII. TRASFERIMENTO DEL BAMBINO**Articolo 28**

Ai bambini si assicura il trasferimento da una scuola dell'infanzia all'altra compresa nel Piano della rete delle scuole dell'infanzia sul territorio della Città di Pola se nella scuola dell'infanzia richiesta ci sono posti liberi a disposizione, di cui si occupano il direttore e il gruppo professionale.

La scuola dell'infanzia può accogliere il bambino a condizione che venga presentato un certificato attestante che il genitore ha debitamente assolto i suoi obblighi nella scuola dell'infanzia in cui il bambino ha precedentemente seguito i programmi e se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2 comma 2 delle presenti Istruzioni.

Le domande per il trasferimento all'inizio dell'anno pedagogico seguente devono essere presentate prima dell'iscrizione unificata ed entro il 31 marzo dell'anno in corso.

I trasferimenti nel corso dell'anno pedagogico si autorizzano quando si presenta la necessità, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

VIII. PROGRAMMA PRESCOLARE**Articolo 29**

Il programma prescolare è un programma obbligatorio educativo-istruttivo frequentato dai bambini l'anno prima di iscriversi alla scuola elementare.

Il programma prescolare si attua dal 1 ottobre al 31 maggio e dura complessivamente 250 ore per i bambini che non seguono il programma regolare nella scuola dell'infanzia in ottemperanza all'organizzazione del lavoro dell'istituzione educativo-istruttiva.

L'iscrizione al programma prescolare di cui al comma 2 del presente articolo viene comunicata durante il regolare periodo di iscrizione. Il genitore allega all'iscrizione il certificato di nascita del bambino, mentre la verifica dei dati di residenza per il bambino e i genitori viene effettuata d'ufficio.

Durante il colloquio iniziale è obbligatorio presentare il certificato del pediatra responsabile sullo stato di salute del bambino, una copia del libretto vaccinale e altra documentazione che la scuola d'infanzia potrebbe richiedere.

I bambini che frequentano il programma regolare presso le scuole dell'infanzia, frequentano il programma prescolare nell'ambito del programma regolare.

IX. DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 30**

I Consigli d'amministrazione delle scuole dell'infanzia sono tenuti a confermare la proposta del Regolamento sull'iscrizione alle scuole dell'infanzia entro 15 (quindici) giorni dall'adozione delle Istruzioni e richiedere l'approvazione al Sindaco della Città di Pola.

Le scuole dell'infanzia sono tenute a informare l'assessorato competente della Città di Pola sul giorno dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 31

Il giorno dell'entrata in vigore delle presenti Istruzioni obbligatorie si abrogano le Istruzioni obbligatorie per l'elaborazione del regolamento per l'iscrizione dei bambini nelle scuole dell'infanzia (Službene novine - ufficiale" della Città di Pola-Pola n. 2/25).

Articolo 32

Le presenti modifiche al Programma entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale-Službene novine Pola-Pola."

CLASSE:601-01/26-01/61

Num.prot.: 2163-7-6-0291-26-2

Pola, 31 marzo 2026

IL SINDACO
Peda Grbin, m.p.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge sulla protezione antincendio (Gazzetta ufficiale n. 92/10 e 114/22), Conclusione sull'adozione della Valutazione del rischio d'incendio per la Città di Pula-Pola e l'adozione del Piano di protezione antincendio per la Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola n. 13/25), dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 1/13, 2/18, 2/20, 4/21 e 5/21-testo consolidato), e della proposta del Comando di protezione civile della Città di Pula-pola adottato alla seduta del 31 marzo 2026, il Sindaco della Città di Pula-Pola il 31 marzo 2026 adotta il

PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO PER IL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI PULA-POLA NEL 2026

I

Il Piano di attuazione annuale per di potenziamento della protezione antincendio per l'area della Città di Pula-Pola nel 2026 determina le attività con cui si attuano e migliorano le misure di protezione antincendio nell'area della Città di Pula-Pola, e i fondi sono previsti per la loro attuazione nel Bilancio della Città di Pula-Pola.

II

La Città di Pula-Pola dispone di una Valutazione del rischio di incendio ed esplosione tecnologica per la Città di Pula-Pola e di un Piano di protezione da incendio ed esplosione tecnologica per la Città di Pula-Pola, adottato dal Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, previo parere positivo della competente Questura e dei vigili del fuoco.

La valutazione del rischio è la procedura per determinare il livello di rischio derivante da incendio e/o esplosione tecnologica e le misure di protezione. Sulla base della Valutazione vengono determinate le misure per prevenire il verificarsi e la propagazione dell'incendio e le misure per un'efficace estinzione, che risultano dalle peculiarità determinate nella Valutazione.

Il Piano di protezione definisce le forze antincendio nell'area della Città di Pula-Pola, le modalità di coinvolgimento delle unità antincendio e di altre persone fisiche e giuridiche nell'attività di estinzione e altre procedure relative alle operazioni di estinzione dell'incendio.

III

La Città di Pula-Pola dispone di una Valutazione dei rischi di incidenti rilevanti per la Città di Pula-Pola, adottata dal Consiglio municipale della Città di Pula-Pola, in cui vengono affrontati i rischi di incendio negli spazi aperti.

La Città di Pula-Pola dispone di un Piano d'azione di protezione civile della Città di Pula-Pola, adottato dal sindaco della Città di Pula-Pola, in cui tutte le misure e le attività di protezione civile che vengono attuate in caso di emergenza di incendi in spazi aperti.

IV

La Città di Pula-Pola ha prescritto le necessarie misure agrotecniche, misure per la sistemazione e il mantenimento delle miniere agricole e misure antincendio sui terreni agricoli, in conformità con le disposizioni della Legge sui terreni agricoli.

V

Il Consiglio municipale della Città di Pula-Pola esaminerà il rapporto sullo stato della protezione antincendio nella sua zona e lo stato di attuazione del piano annuale di attuazione per il miglioramento della protezione antincendio attraverso il rapporto sul lavoro del Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pola e l'analisi dello stato del sistema di protezione civile della Città di Pula-Pola per il 2026.

VI

Sulla base dei documenti sopra menzionati e con l'obiettivo di migliorare la protezione antincendio e raggiungere un livello efficace di misure di protezione antincendio nell'area della Città di Pula– Pola, nel 2026 verranno implementate le seguenti attività:

1. Svolgimento di riunioni del Comando di protezione civile della Città di Pula– Pola per la preparazione alla stagione degli incendi nel 2026.

Esecutori dei compiti: Il Sindaco della Città di Pula-Pola, il Comando di protezione civile della Città di Pula-Pola, PVZ Pola.

Partecipanti: Boschi croati, Comunità antincendio della Regione Istriana.

2. Gli organi competenti delle unità dell'autogoverno locale sono tenuti a monitorare sistematicamente lo stato delle discariche di rifiuti nella loro zona e ad adottare misure per risanare le discariche abusive.

Esecutori dei compiti: Sindaco della Città di Pula-Pola, assessorato competente della Città di Pula-Pola, Boschi croati s.r.l. - Šumarija Pula, Herculanea Pula.

3. Le aziende e società municipalizzate competenti si manterranno costantemente in contatto tra loro, si forniranno informazioni reciproche, richiederanno e attueranno le procedure necessarie, soprattutto nel segmento del traffico (controllo intensificato dei veicoli parcheggiati, accesso senza ostacoli agli idranti, controllo degli accessi antincendio segnalati e garanzia di accesso dei mezzi dei vigili del fuoco). Attraverso i media pubblici locali, la cittadinanza verrà informata con avvisi e notifiche in base alla situazione attuale del sito in collaborazione con i vigili del fuoco e della stazione di polizia di Pola.

Esecutori dei compiti: Sindaco nella Città di Pula-Pola.

Partecipanti: servizi tecnici, aziende municipalizzate, Comunità territoriale dei vigilio del fuoco di Pola, stazione di polizia di Pola.

4. Determinare le si eseguiranno modalità e le condizioni di utilizzo dei macchinari pesanti disponibili per un'eventuale realizzazione di passaggi antincendio al fine di fermare la diffusione degli incendi boschivi. In aggiunta a quanto sopra, è necessario prevedere modalità e procedure per lo spostamento rapido dei suddetti macchinari, prevalentemente sulla costa.

L'elenco della disponibilità di mezzi pesanti di ingegneria civile, con il piano dettagliato di attivazione (ingaggio), da attivare immediatamente allo scadere del termine per l'esecuzione, deve essere trasmesso al comandante regionale dei vigili del fuoco.

Esecutori dei compiti: Sindaco della Città di Pula-Pola, Boschi croati s.r.l. - Šumarija Pula.

Partecipanti: Comunità antincendio della Regione Istriana, Comunità antincendio territoriale di Pola, Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pola.

5. Effettuare tutti i servizi e i preparativi necessari, ovvero l'eliminazione dei difetti sui veicoli antincendio, sulle attrezzature e sulla tecnologia necessarie per agire in caso di incendio. Al termine della stagione sarà necessario mettere a verbale eventuali danni a macchinari e attrezzature subiti.

Esecutori dei compiti: Comunità antincendio della Regione Istriana, Comunità antincendio territoriale di Pola, Città di Pula-Pola, Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pola.

6. Determinare i posti di comando per il coordinamento antincendio in base alle necessità e alle condizioni sul terreno.

Esecutori dei compiti: Comandante del Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pole e Unità territoriale antincendio di Pola.

7. In caso di maggiore rischio di incendio, a seconda della situazione sul terreno e del tempo, è necessario organizzare l'intervento di forze aggiuntive da parte del Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pola e dei Vigili del fuoco volontari.

Esecutori dei compiti: Comando pubblico dei vigili del fuoco di Pola e Unità territoriale antincendio di Pola.

Partecipanti: Sindaco nella Città di Pula-Pola, Comunità dei vigili del fuoco della Regione Istriana (VZIŽ).

8. In conformità con gli obblighi di Legge, è necessario fornire risorse finanziarie per l'attività dei vigili del fuoco operanti nell'area della Città di Pula-Pola, nonché per l'attuazione del piano di attuazione per il miglioramento della protezione antincendio per il territorio della Città di Pola-Pola.

VII

Il presente Piano entra in vigore il giorno della sua adozione e sarà pubblicato nelle Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola e sul sito web della Città di Pula-Pola affinché la cittadinanza ne prenda visione.

CLASSE:240-01/26-01/5

N.PROT.:01/07/2163-02-12-0600-26-11

Pola, 31 marzo 2026

IL SINDACO
Peđa Grbin, m.p.

Ai sensi dell'articolo 30 della Legge sulla gestione dei servizi comunali (Gazzetta ufficiale nn. 68/18, 110/18, 32/20 e 145/24), dell'articolo 2 comma 3 della Delibera sulla determinazione delle aree di parcheggio e sulle modalità di parcheggio nel territorio della Città di Pula-Pola (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola n. 6/26) con la previa approvazione del Consiglio municipale della Città di Pola, CLASSE: 024-03/26-01/23, NUM.PROT.: 2163-7-05-03-01-0420-26-4) (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula -Pola n. 6/26), il direttore della società commerciale Pula Parking d.o.o., NIP: 92332318203, Pola (Città di Pula-Pola), Prilaz Kralja Salamona - Via Re Salomone 4, il 1 aprile 2026 adotta le

CONDIZIONI GENERALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PARCHEGGIO NELLE AREE PUBBLICHE ORGANIZZATE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

- (1) Con le presenti Condizioni generali di erogazione del servizio comunale di parcheggio nelle aree pubbliche organizzate (di seguito: Condizioni generali) si disciplinano le condizioni di prestazione, ovvero di utilizzo, del servizio comunale di parcheggio sulle aree pubbliche organizzate, i reciproci diritti e obblighi tra il gestore del servizio e gli utenti, nonché le modalità di misurazione, calcolo e pagamento del servizio comunale erogato.
- (2) La società Pula Parking d.o.o., Vicolo re Salomone 4, Pola, NIP: 92332318203 (di seguito nel testo: Fornitore del servizio) è il soggetto che fornisce il servizio comunale di parcheggio sulle aree pubbliche organizzate, sulla base della Delibera sulla determinazione delle aree di parcheggio e sulle modalità di parcheggio nel territorio della Città di Pula-Pola (Službene novine – Bollettino ufficiale Pula – Pola n. 6/26) (di seguito: Delibera della Città di Pula-Pola).
- (3) Le presenti Condizioni generali si applicano uniformemente a tutti i parcheggi gestiti dal Fornitore del servizio, indipendentemente dal titolo di disponibilità e dalla tipologia di parcheggio.
- (4) I termini e le espressioni aventi valore di genere si riferiscono indistintamente al genere maschile e femminile, a prescindere dalla forma utilizzata.

Articolo 2

Le singole espressioni, in riferimento alla presente Delibera, hanno i seguenti significati:

Il parcheggio pubblico a pagamento è una superficie di traffico o una struttura appositamente attrezzata o segnalata, destinata alla sosta dei veicoli, accessibile a tutti gli utenti a condizioni paritarie, il cui utilizzo, le condizioni e le modalità di parcheggio sono disciplinati dalle presenti Condizioni generali, dalla Delibera della Città di Pula-Pola e dalle normative speciali vigenti.

I parcheggi pubblici possono essere su strada o fuori strada, permanenti o temporanei, nonché aperti o chiusi.

Il posto di parcheggio è una porzione delimitata della superficie di parcheggio pubblico o del parcheggio, destinata alla sosta di un singolo veicolo, fisicamente e funzionalmente organizzata e contrassegnata mediante segnaletica orizzontale e/o verticale in conformità alle disposizioni in materia di regolazione e segnaletica stradale, tale da consentire l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza e funzionalità, nonché l'accesso e l'uscita dal medesimo. Sulle superfici asfaltate, il posto auto è, di norma, contrassegnato mediante segnaletica orizzontale di colore blu.

La zona di parcheggio è un'area territorialmente delimitata nella quale, sulle superfici pubbliche di circolazione e nei parcheggi attrezzati, la sosta dei veicoli è disciplinata da uno specifico regime in relazione ai limiti temporali, all'obbligo e alle modalità di pagamento della sosta, all'ammontare della tariffa nonché ai diritti e agli obblighi degli Utenti; essa è contrassegnata da apposita segnaletica stradale ed è soggetta a controllo ai sensi delle presenti Condizioni generali, della Delibera della Città di Pula-Pola e delle normative speciali vigenti.

Per veicolo si intende ogni veicolo a motore immatricolato le cui dimensioni non eccedano quelle del posto auto.

È considerato utente del servizio di parcheggio pubblico a pagamento il proprietario o l'utilizzatore del veicolo registrato negli appositi registri del Ministero degli affari interni della Repubblica di Croazia in base alla targa del veicolo; per i veicoli non registrati in tal modo, il proprietario o l'utilizzatore è determinato con altra modalità idonea.

Il sistema di riconoscimento delle targhe è un dispositivo e/o un veicolo dotato di telecamere e/o sistemi di lettura delle targhe automobilistiche, utilizzato per verificare la validità dei titoli di sosta dei veicoli parcheggiati sulle superfici di parcheggio pubblico.

Il titolo di parcheggio è la prova dell'avvenuto pagamento del servizio di sosta per un determinato periodo di tempo e per una specifica zona.

Il titolo di parcheggio agevolato è il documento che consente la sosta a condizioni agevolate all'interno di una zona di parcheggio o su un parcheggio pubblico, conformemente alla Delibera della Città di Pula-Pola e alle presenti Condizioni generali.

Articolo 3

Il gestore del servizio di parcheggio eroga il servizio comunale di sosta conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la circolazione stradale e l'ordine pubblico comunale, ai principi della gestione dei servizi pubblici locali, nonché alle normative e agli altri atti della Città di Pula-Pola che regolano il parcheggio nel territorio della Città di Pula-Pola.

Articolo 4

- (1) I parcheggi pubblici nei quali il Fornitore del servizio di parcheggio fornisce il servizio di sosta sono suddivisi in zone determinate dalla Delibera della Città di Pula-Pola.
- (2) Il Fornitore del servizio è tenuto a contrassegnare i parcheggi pubblici a pagamento mediante adeguata segnaletica stradale, conformemente alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza stradale, segnaletica e attrezzature dei parcheggi; tali aree devono recare l'indicazione della zona di parcheggio, del periodo temporale in cui la sosta è soggetta a tariffazione, delle tariffe applicate, delle modalità di acquisto del titolo di parcheggio e, ove necessario, di ulteriori condizioni alle quali è possibile stipulare il contratto di utilizzo di un posto auto su parcheggio pubblico a pagamento per una durata inferiore o superiore alle 24 (ventiquattro) ore.
- (3) Qualora il parcheggio pubblico a pagamento non sia asfaltato, lo stesso deve essere contrassegnato almeno mediante segnaletica stradale verticale.

II. PERIODO DI TARIFFAZIONE E LIMITI TEMPORALI

Articolo 5

Il periodo di tariffazione e i limiti temporali sono determinati dalla Delibera della Città di Pula-Pola.

III. CONTRATTO DI USO DEL PARCHEGGIO

Articolo 6

- (1) Il Fornitore del servizio fornisce agli Utenti il servizio comunale di parcheggio nei parcheggi pubblici organizzati sulla base del Contratto di utilizzo del parcheggio pubblico, mediante la cui stipula l'Utente accetta le presenti Condizioni generali.
- (2) Con il contratto di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la custodia del veicolo, nonché la responsabilità per la perdita, la distruzione o il danneggiamento del veicolo.
- (3) L'Utente del parcheggio risponde di qualsiasi danno causato ai beni dell'Fornitore del servizio.

Articolo 7

- (1) Il Contratto di utilizzo del parcheggio pubblico tra il Fornitore del servizio e l'Utente si considera concluso: mediante il parcheggio del veicolo nell'area di parcheggio pubblico, oppure mediante l'acquisto del titolo di parcheggio.

- (2) Con il parcheggio del veicolo nell'area di parcheggio pubblico, l'Utente è tenuto al pagamento del corrispettivo per l'utilizzo del parcheggio, mentre il Fornitore è tenuto al rilascio del titolo di parcheggio, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalle presenti Condizioni generali.
- (3) L'acquisto del titolo di parcheggio comporta il pagamento del corrispettivo per l'utilizzo del parcheggio e, di norma, il contestuale rilascio del relativo titolo di sosta.

Articolo 8

- (1) Il Contratto di utilizzo del parcheggio pubblico può essere stipulato per la sosta della durata di 24 (ventiquattro) ore, per periodi inferiori alle 24 (ventiquattro) ore (cosiddetta tariffazione oraria), nonché per periodi superiori alle 24 (ventiquattro) ore, comprendenti l'utilizzo settimanale, semestrale e annuale. Il Fornitore del servizio, qualora se ne ravvisi la necessità, può, mediante il Listino prezzi dei servizi, introdurre anche la possibilità di stipulare contratti con durata diversa, a seconda della stagione, del parcheggio o di altri criteri applicabili.
- (2) Parcheggiando un veicolo in un parcheggio pubblico su strada o in un'area a pagamento, l'Utente stipula con il Fornitore del servizio di parcheggio un contratto per l'utilizzo di uno stallone pubblico per un veicolo, relativo a un singolo stallone all'interno di una stessa zona, della durata di 24 (ventiquattro) ore. L'Utente può stipulare un contratto di parcheggio della durata inferiore o superiore a 24 (ventiquattro) ore. L'Utente è tenuto, entro 10 (dieci) minuti dal parcheggio del veicolo, ad acquistare il biglietto del parcheggio relativo al periodo di sosta tramite uno dei metodi di pagamento disponibili. In caso di acquisto del biglietto orario, il termine di 10 (dieci) minuti si applica esclusivamente alla prima ora di parcheggio.
- (3) Si considera che l'Utente abbia stipulato con il Fornitore del servizio un contratto per l'utilizzo di un parcheggio pubblico della durata di 24 (ventiquattro) ore qualora superi il limite di tempo stabilito dalla Delibera della Città di Pula-Pola relativo all'uso dei parcheggi pubblici per periodi inferiori a 24 (ventiquattro) ore (attualmente il limite è di due ore consecutive).
- (4) L'Utente che effettua il parcheggio del veicolo entro i limiti dimensionali dei posti auto, in modo tale da occupare (totalmente o parzialmente) due o più posti auto, si considera come avente concluso un numero di contratti di utilizzo del parcheggio pubblico pari al numero di posti auto occupati.
- (5) Su un singolo posto auto può essere parcheggiato esclusivamente un veicolo. In caso di sosta di più veicoli, si considererà che per il secondo e per ciascun veicolo successivo sia stato stipulato un contratto di utilizzo del parcheggio pubblico della durata di 24 (ventiquattro) ore.
- (6) Con l'acquisto del titolo di parcheggio, l'Utente acquisisce il diritto di sosta su parcheggio pubblico per un singolo posto auto, nella zona per la quale il titolo è stato acquistato, per la durata corrispondente alla tipologia del titolo acquistato, e per un solo veicolo identificato dalla targa indicata sul titolo di parcheggio.
- (7) Con l'acquisto o il rilascio del titolo giornaliero di parcheggio, l'Utente acquisisce il diritto di sosta per un periodo di 24 (ventiquattro) ore, valido dal momento dell'acquisto o del rilascio fino alla medesima ora del primo giorno successivo in cui la sosta è soggetta a tariffazione.
- (8) Con l'acquisto del titolo orario di parcheggio, l'Utente acquisisce il diritto di sosta per la durata di un'ora, valido dal momento dell'acquisto.
- (9) Con l'acquisto del titolo settimanale di parcheggio, l'Utente acquisisce il diritto di sosta per 7 (sette) giorni, valido dal momento dell'acquisto fino alla medesima ora del settimo giorno successivo.
- (10) Con l'acquisto del titolo semestrale e annuale di parcheggio, l'Utente acquisisce il diritto di sosta del veicolo per un periodo di sei mesi o di un anno, ovvero dal giorno del rilascio fino al giorno corrispondente, alla scadenza di sei o dodici mesi. Se il termine scade in una data non presente in quel mese, la scadenza avviene l'ultimo giorno del mese. Tali titoli vengono di norma rilasciati mediante acquisto fisico, con l'obbligo di previo saldo di eventuali debiti scaduti nei confronti del Fornitore del servizio, qualora sussistenti.
- (11) Il Fornitore del servizio stabilisce, tramite il Listino prezzi, per quali parcheggi sia possibile stipulare il Contratto di utilizzo del parcheggio per periodi settimanali, semestrali, annuali o per altre durate.
- (12) Lo spostamento del veicolo all'interno della medesima zona, durante la vigenza del contratto di utilizzo di un singolo posto auto nel parcheggio pubblico, non è considerato come stipula di un nuovo contratto.
- (13) Il Fornitore del servizio, mediante il Listino prezzi e/o la segnaletica stradale, determina in quali parcheggi è consentita la sosta di autobus, camper e veicoli analoghi.

Articolo 9

- (1) L'Utente del parcheggio pubblico può effettuare il pagamento del corrispettivo per l'utilizzo del parcheggio pubblico:
 - in modalità digitale (ad esempio tramite portale web, SMS, applicazione mobile e altri sistemi messi a disposizione dal Fornitore del servizio),
 - oppure in modalità fisica (ad esempio presso la cassa fiscale, punto vendita, tramite operatore autorizzato, cassa presso la sede e simili).
- (2) L'Utente è tenuto al pagamento del corrispettivo finché è disponibile almeno una delle modalità di pagamento.
- (3) Il pagamento del corrispettivo per l'utilizzo del parcheggio pubblico in modalità digitale si considera effettuato nel momento in cui l'Utente riceve il titolo di parcheggio in formato digitale, oppure la comunicazione del Fornitore del servizio o del soggetto intermediario di vendita relativa al titolo acquistato.
- (4) Il pagamento del corrispettivo per l'utilizzo del parcheggio pubblico in modalità fisica comporta il pagamento contestuale del corrispettivo e il ritiro del titolo di parcheggio in formato materiale.

Articolo 10

- (1) Il Fornitore del servizio rilascia il titolo di parcheggio, di norma immediatamente dopo l'acquisto del medesimo, ovvero il pagamento del corrispettivo per l'utilizzo del parcheggio.
- (2) A seconda della modalità di pagamento, il Fornitore del servizio rilascia il titolo di parcheggio in formato materiale o digitale.
- (3) Il titolo di parcheggio in formato materiale è rilasciato su supporto cartaceo o in altra forma equivalente.
- (4) Il titolo di parcheggio in formato digitale è qualsiasi titolo di sosta elettronico acquistato mediante modalità digitale, tramite servizi "online" collegati al sistema informativo centrale di gestione e controllo della sosta del Fornitore del servizio, ed è rilasciato quale attestazione in formato elettronico.
- (5) Per l'utilizzo dei parcheggi pubblici l'Utente deve essere in possesso di un valido titolo di parcheggio.
- (6) Il titolo di parcheggio valido è quello rilasciato per:
 - la zona di parcheggio, il parcheggio o la specifica ubicazione in cui viene utilizzato il servizio di sosta;
 - il periodo di utilizzo del parcheggio, ovvero il periodo per il quale è stato stipulato il contratto di utilizzo del parcheggio pubblico;
 - il veicolo la cui targa è indicata e che è parcheggiato nel relativo posto auto.
- (7) Qualora l'Utente del parcheggio pubblico non sia in possesso di un biglietto valido di parcheggio, si considera che abbia stipulato con il Fornitore del servizio un contratto per l'utilizzo di uno stallo in un parcheggio pubblico della durata di 24 (ventiquattro) ore (biglietto giornaliero). L'addetto autorizzato del Fornitore del servizio provvederà a lasciare un avviso relativo alla stipula del contratto per l'utilizzo del parcheggio pubblico della durata di 24 (ventiquattro) ore, contenente l'indicazione dell'importo dovuto per il biglietto giornaliero, che l'Utente è tenuto a corrispondere entro 8 (otto) giorni dalla data di emissione dello stesso.
- (8) In via eccezionale, nei confronti del Fornitore del parcheggio per il quale sia stata accertata l'obbligazione di pagamento del titolo giornaliero di parcheggio, il Fornitore del servizio può ridurre l'importo del titolo giornaliero del 50% (cinquanta per cento), a condizione che l'Utente effettui il pagamento del medesimo entro 8 (otto) giorni di calendario dalla data di emissione. Il Fornitore del servizio è tenuto a indicare tale possibilità mediante apposito provvedimento oppure nell'ordine e/o nella comunicazione relativa alla stipula del contratto di utilizzo del parcheggio pubblico per la durata di 24 (ventiquattro) ore.
- (9) L'avviso con ordine di pagamento lasciato secondo le modalità di cui al comma 7 del presente articolo si considera regolarmente notificato; eventuali successivi danneggiamenti o distruzioni non incidono sulla validità della notifica né sospendono l'obbligo di pagamento.
- (10) In deroga a quanto previsto al comma 7 del presente articolo, qualora l'avviso relativo al contratto stipulato con ordine di pagamento sia generato in formato immateriale oppure tramite sistema di riconoscimento delle targhe o mediante servizio di parcheggio digitale, lo stesso, unitamente alla fattura, sarà inviato tramite posta elettronica ovvero all'indirizzo di residenza/domicilio del proprietario o dell'Utente del veicolo.
- (11) Il contenuto dell'avviso di stipula del contratto per il titolo giornaliero di parcheggio nonché dell'ordine di pagamento è disciplinato da apposita decisione del Fornitore, a seconda che lo stesso sia emesso in formato

materiale o digitale. L'avviso in formato materiale e l'ordine di pagamento del titolo giornaliero di parcheggio contengono: la possibilità di pagamento dell'importo ridotto nei termini di cui al comma 8 del presente articolo, le istruzioni per il pagamento del titolo giornaliero di parcheggio, i termini di pagamento, un estratto delle presenti Condizioni generali e ulteriori disposizioni stabilite da normative speciali.

Articolo 11

- (1) Qualora l'Utente del parcheggio pubblico non provveda al pagamento del corrispettivo per l'utilizzo giornaliero entro il termine assegnato, oltre all'importo dovuto è tenuto a rimborsare tutti i costi sostenuti dal Fornitore del servizio ai fini della riscossione.
- (2) Qualora il Fornitore del parcheggio pubblico non adempia agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini stabiliti, il Fornitore del servizio di parcheggio avvierà nei suoi confronti la procedura di riscossione coattiva.
- (3) Qualora l'Utente effettui il pagamento del corrispettivo di parcheggio e/o dei costi del procedimento su un conto bancario errato oppure il pagamento non venga correttamente registrato a causa dell'inserimento errato di uno dei dati di pagamento, l'Utente sopporta tutti i costi derivanti da tale circostanza.

Articolo 12

- (1) Con il parcheggio del veicolo in un parcheggio pubblico chiuso a pagamento, l'Utente accetta le presenti Condizioni generali.
- (2) L'obbligo di pagamento del corrispettivo per l'utilizzo del parcheggio pubblico chiuso decorre trascorsi 10 (dieci) minuti dall'ingresso nel parcheggio chiuso.
- (3) Il corrispettivo per l'utilizzo orario del parcheggio pubblico chiuso viene addebitato per ogni ora di sosta iniziata.
- (4) L'Utente dei parcheggi pubblici chiusi provvede al pagamento del corrispettivo all'uscita dal parcheggio, tramite casse automatiche, presso persona autorizzata o con altre modalità garantite dal Fornitore del servizio, in conformità al tempo di permanenza nel parcheggio. L'Utente è tenuto a lasciare il parcheggio con il veicolo entro 10 (dieci) minuti dal pagamento del titolo.
- (5) Il Fornitore del servizio non è responsabile per eventuali danni subiti dall'Utente del parcheggio derivanti dall'utilizzo delle infrastrutture di parcheggio (colonnine di segnalazione e barriere di accesso). Il Fornitore del servizio di parcheggio non risponde altresì di eventuali danni subiti dall'Utente del parcheggio né da terzi presenti nei parcheggi chiusi.

IV. CONTRATTO DI UTILIZZO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO A CONDIZIONI AGEVOLATE

Articolo 13

- (1) Il contratto di utilizzo dei parcheggi pubblici a condizioni agevolate si conclude mediante l'approvazione della richiesta dell'Utente per la stipula di tale contratto e l'acquisto del titolo di parcheggio agevolato.
- (2) L'Utente presenta la richiesta di norma presso la cassa, tuttavia il Fornitore del servizio può consentirne la presentazione anche tramite posta elettronica o con altre modalità. Alla richiesta devono essere allegati tutti i documenti previsti dalla Delibera della Città di Pula-Pola e dalle presenti Condizioni generali ai fini dell'esercizio del diritto alla stipula del contratto di utilizzo del parcheggio pubblico a condizioni agevolate, nonché devono essere saldati eventuali debiti scaduti nei confronti del Fornitore del servizio prima dell'acquisto del titolo agevolato. Il Fornitore del servizio decide sulla regolarità della richiesta entro tre (3) giorni dal ricevimento della stessa. Con l'approvazione della richiesta, l'Utente è tenuto al pagamento del corrispettivo per l'utilizzo del parcheggio a condizioni agevolate entro 3 (tre) giorni, mentre il Fornitore del servizio rilascia il titolo di parcheggio agevolato ovvero attiva lo stesso entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della prova di pagamento o del pagamento stesso.
- (3) Il soggetto che esercita il diritto alla stipula del contratto di utilizzo dei parcheggi pubblici a condizioni agevolate è tenuto, su richiesta del Fornitore del servizio, a fornire in visione gli originali dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti; il Fornitore del servizio può altresì richiedere la presenza personale presso la propria sede.

- (4) Qualora dai documenti allegati non risulti diversamente, si presume che l'Utente soddisfi i requisiti per la stipula del contratto di utilizzo del parcheggio a condizioni agevolate e per il rilascio del relativo titolo di parcheggio agevolato.
- (5) Il contratto di utilizzo del parcheggio pubblico a condizioni agevolate può essere stipulato esclusivamente per un periodo di 12 (dodici) mesi.
- (6) Il titolo di parcheggio agevolato è valido dal giorno del suo rilascio fino alla scadenza del giorno che, per numero, corrisponde al giorno di emissione del titolo. Se il termine scade in una data non presente in quel mese, la scadenza avviene l'ultimo giorno del mese.
- (7) Il biglietto di sosta agevolato è valido solo per il veicolo per il quale è stato emesso, ovvero per la targa del veicolo nel periodo per il quale è stato emesso e per la zona di parcheggio per cui è stato emesso.
- (8) L'aspetto e il contenuto del titolo di parcheggio agevolato per l'utilizzo dei parcheggi pubblici sono determinati dal Fornitore del servizio.

Articolo 14

- (1) Il diritto al titolo di parcheggio agevolato spetta alla persona fisica (residente) qualora:
 1. abbia la residenza o il soggiorno stabile agli indirizzi di cui ai commi 5 e comma 6 per la relativa zona, comprovati mediante carta d'identità valida ovvero documento valido attestante il soggiorno stabile o certificato di soggiorno stabile;
 2. (a) sia proprietaria di un veicolo, oppure lo detenga in leasing o in locazione a lungo termine, comprovato da valido contratto e carta di circolazione, fermo restando che il contratto di locazione a lungo termine del veicolo non può avere durata inferiore a quella di validità del ticket di parcheggio agevolato, oppure
(b) utilizzi un veicolo aziendale del datore di lavoro per uso privato, comprovato da contratto stipulato con il datore di lavoro relativo all'utilizzo del veicolo aziendale per uso privato o da dichiarazione del datore di lavoro, i quali devono essere redatti in forma scritta e prevedere un periodo di utilizzo non inferiore alla durata del ticket di parcheggio agevolato.
- (2) Realizza il diritto a un biglietto agevolato la persona giuridica, fisica - artigiano, ovvero la persona che esegue un'attività indipendente se:
 1. ha la sede legale oppure utilizza un locale commerciale agli indirizzi di cui ai commi 5 e comma 6 per la relativa zona, comprovato da contratto scritto di locazione o da titolo di proprietà del locale commerciale, ovvero da un estratto del registro o dell'albo dall'autorità competente dal quale risulti l'indirizzo presso il quale viene svolta l'attività,
 2. è proprietario di un veicolo privato o di un veicolo ad uso combinato, oppure lo detiene in leasing, comprovato da valida carta di circolazione o da valido contratto di leasing.
- (3) La persona fisica (residente) può stipulare il contratto di utilizzo del parcheggio pubblico a condizioni agevolate per un massimo di 1 (un) titolo, mentre la persona giuridica, l'imprenditore persona fisica ovvero il soggetto che svolge altra attività autonoma può stipulare il contratto di utilizzo del parcheggio pubblico a condizioni agevolate per un massimo di 3 (tre) titoli.
- (4) Le condizioni per l'ottenimento del titolo di parcheggio agevolato per la Zona 0 (blu) sono disciplinate dalla Delibera della Città di Pula-Pola. I documenti validi per l'ottenimento del ticket di parcheggio per la Zona 0 (blu) sono la carta d'identità valida ovvero il documento valido attestante il soggiorno stabile o il certificato di soggiorno stabile, nonché la valida carta di circolazione oppure il contratto di leasing o il contratto di locazione del veicolo, a condizione che tali contratti abbiano una durata almeno pari a quella del titolo di parcheggio agevolato.
- (5) Il diritto al ticket di parcheggio agevolato nella Zona 1 (rossa) è acquisito dalle persone di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con la residenza o la sede nei seguenti indirizzi e numeri civici:

Via dell'Anfiteatro / Via Andrea Antico / Vicolo Augusto / Via Ivan Cankar / Via Carrara / Via Ciscutti / Via Clerisseau / Via Dalmatin / Piazza Dante / Via Dobrich / Via Držić / Via Flanatica / Via del Fondaco / Via Laginja / Via Flaccio / Via Flavia (Pari ≤ 24) / Foro / Giardini / Via Gladiatori (Pari 32; Pari ≤ 23) / Via dell'Istria / Via Kandler / Piazza Capotilina / Via Krmpotić / Via Massimiano / Via Venezia / Via Montona /

Piazza del Popolo / Via Nesazio / Vicolo Polani / Via del teatro / Vicolo al pozzo / Vicolo „Naša sloga“ / Vicolo San Nicola / Via Ronjgov (Pari ≤ 4) / Via Scalier (Pari ≤ 26 ; Dispari ≤ 13) / Via Smareglia / Via Strossmayer / Via Supilo / Via Švalb / Piazza Port' Aurea / Trg Primo maggio / Piazza Mercato vecchio / Piazza San Tommaso / Via Trier / Via Bartolomeo dei Vitrei / Via dell' Abbazia Benedettina / Via della Confraternita ragusea / Via Herman Dalmatin / Via Drio La Rena / Via Piazzetta Filippa Lacea / Via Porta Stovagnana / Via Riva / Via Sergia / Via San Giovanni / Via San Teodoro / Via Scaletta / Via Verona / Vicolo della Bissa / Via Zagabria (Pari ≤ 28 ; Dispari ≤ 1) / Via Zara (Pari ≤ 4 ; Dispari ≤ 5).

- (6) Il diritto al titolo di parcheggio agevolato nella Zona 2 (gialla) è acquisito dalle persone di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo con la residenza o la sede nei seguenti indirizzi e numeri civici:

Androna Acquilea / Via Dobrila / Via Emo / Via Epulo / Via Faveria (Pari ≤ 12 ; Dispari ≤ 21) / Via dei gladiatori (Pari 34-40; Dispari 25-35) / Via Golzana / Via alla stazione / Via del Carso (Pari 2-4; Dispari 1-9) / Via Motika, / Via Nazon (Pari ≤ 2 ; Dispari ≤ 17) / Campo San Martino / Via Pisino (Pari ≤ 12 ; Dispari ≤ 17) / Via Petar Preradović (Pari ≤ 26 ; Dispari ≤ 3) / Via Ravenna / Androna Rozza / Via Luigi Scalier (Pari ≥ 28 ; Dispari ≥ 15) / Androna Sebastiano Serlio / Via Spalato / Via Alfredo Stiglich (Pari ≤ 14 ; Dispari ≤ 5) / Scalinata Jurina e Franina / Via Tartini (Pari ≤ 6 , Dispari ≤ 5) / Via Nikola Tesla / Via Croazia / Via A. Kačić Miošić • Via Leonarda da Vincia • Via San Michele / Via della Centuriazione romana (Pari ≤ 12 ; Dispari ≤ 19) / Via degli statuti vecchi / Via Varaždin (Pari ≤ 20 ; Dispari ≤ 23) / Via Vergerio (Pari ≤ 4 ; Dispari ≤ 13) / Via dei Canottieri / Androna Orsera / Via degli orti (Pari ≤ 8 ; Dispari ≤ 11) / Via Zara (Pari $6 \leq 28$; Dispari $5A \leq 41$) / Via Zagabria (Dispari $3 \leq 23$).

Articolo 15

- (1) Il diritto al titolo di parcheggio agevolato per i parcheggi su strada e fuori strada spetta alla persona con disabilità se:
- ha la residenza o il soggiorno permanente nel territorio della Città di Pula-Pola, comprovato da una carta d'identità valida oppure da un permesso di soggiorno permanente valido o da un certificato di soggiorno permanente;
 - è proprietaria, locataria a lungo termine o utilizzatrice in leasing di un veicolo, comprovato da un contratto di locazione a lungo termine o da un libretto di circolazione valido;
 - ha accertata una percentuale di invalidità fisica pari o superiore al 70% (settanta per cento), comprovata da una decisione definitiva dell'autorità competente ai sensi della normativa vigente.
- (2) Alle persone con disabilità che soddisfano i requisiti di cui ai commi 1 e 2 del comma 1 del presente articolo e che presentano una percentuale di invalidità fisica pari o superiore al 60% (sessanta per cento), con conseguente inabilità degli arti inferiori, il titolo di parcheggio viene rilasciato a titolo gratuito come tessera annuale agevolata.

V. CONTRATTO DI LOCAZIONE DI POSTO AUTO

Articolo 16

- (1) Nei parcheggi pubblici a pagamento, ad eccezione della Zona 0 e, in determinate condizioni, della Zona 1, può essere concesso, a pagamento, a un determinato Utente (persona fisica o giuridica) l'uso di un posto auto destinato esclusivamente alle sue esigenze.
- (2) La locazione dei posti auto nella Zona 1 può essere ottenuta con il consenso della Città di Pula-Pola oppure mediante una decisione/autorizzazione relativa alla concessione in locazione dell'area pubblica.
- (3) L'Utente che intende prendere in locazione un posto auto è tenuto a presentare al Fornitore del servizio una richiesta di locazione con l'indicazione della finalità, della durata della locazione e della localizzazione del posto auto. Sulla base di tale richiesta viene stipulato il Contratto di locazione del posto auto, con il quale vengono disciplinati i rapporti reciproci tra l'Utente e il Fornitore del servizio. Le persone che desiderano prendere in locazione un posto auto per l'esecuzione di lavori edili (costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, risanamento di edifici e simili) o altri tipi di lavori (installazioni, lavori su cavi ed impianti elettrici, lavori comunali, consegna o scarico di materiali/merci per periodi prolungati, riprese cinematografiche o televisive, attività promozionali, manifestazioni, lavori di servizio e tecnici e simili) sono tenute, oltre alla presentazione della richiesta, a fornire al Fornitore del servizio anche la decisione/autorizzazione relativa all'occupazione di area pubblica qualora il veicolo venga parcheggiato al di fuori dei confini del posto auto.

- (4) Il contratto di locazione del posto auto viene stipulato per un periodo minimo di un mese e massimo di un anno, con possibilità di proroga, e può eccezionalmente essere risolto anche prima della scadenza per la quale è stato stipulato a causa di modifiche delle condizioni di traffico. Il contratto di locazione del posto auto non può essere stipulato con un Utente che abbia debiti scaduti nei confronti del Fornitore del servizio o che sia titolare di una tessera di parcheggio agevolata valida.
- (5) Le ubicazioni e il numero dei posti auto destinati alla locazione nei parcheggi pubblici a pagamento sono stabiliti dal Fornitore del servizio.
- (6) L'Utente è tenuto, a proprie spese, a segnalare il posto auto oggetto di locazione; le modalità di segnalazione sono disciplinate dal contratto. L'Utente può, a proprie spese, richiedere al Fornitore del servizio il servizio di segnalazione del posto auto locato mediante segnaletica orizzontale e verticale.
- (7) Il canone per l'utilizzo del posto auto locato viene addebitato per il periodo di locazione ed è corrisposto anticipatamente in un importo complessivo determinato sulla base della fattura proforma emessa, entro il termine di 3 (tre) giorni. L'Utente non può utilizzare il posto auto locato prima che lo stesso sia stato adeguatamente contrassegnato con la relativa segnaletica.
- (8) L'Utente del posto auto locato è tenuto a ripristinare l'area di parcheggio nello stato originario entro e non oltre il termine di 2 (due) giorni dalla scadenza del periodo stabilito dal Contratto di locazione del posto auto.

VI PREZZO DEI SERVIZI DI PARCHEGGIO

Articolo 17

- (1) Il tariffario dei servizi stabilisce le tipologie e i prezzi dei servizi di parcheggio.
- (2) Il tariffario è adottato previa autorizzazione del Sindaco della Città di Pula-Pola.
- (3) Il tariffario del servizio di parcheggio è pubblicato sulla bacheca informativa e sul sito web del Fornitore del servizio.

VII. SANZIONE PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO DI UTILIZZO DEL PARCHEGGIO O DELLE CONDIZIONI GENERALI

Articolo 18

- (1) L'Utente del parcheggio pubblico a pagamento commette una violazione delle presenti Condizioni generali (ovvero delle disposizioni del Contratto per l'utilizzo del parcheggio pubblico) se, tra l'altro e senza limitarsi ai casi elencati di seguito:
 - l'Utente del servizio di parcheggio, nonostante la segnaletica che indica il divieto di parcheggio per una determinata categoria di veicoli, effettua il parcheggio del suddetto veicolo in un'area o parcheggio non destinato a tale uso;
 - parcheggi il veicolo in un parcheggio fuori sede al di fuori degli stalli di sosta delimitati;
 - compia qualsiasi altra azione di parcheggio in contrasto con le disposizioni della Delibera sull'organizzazione e le modalità di riscossione della tariffa di parcheggio nel territorio della Città di Pula-Pola, ovvero con le disposizioni delle Condizioni generali o del Tariffario del Fornitore del servizio.
- (2) Le condizioni indicate nel comma precedente del presente articolo non devono essere soddisfatte cumulativamente, ossia l'Utente del parcheggio pubblico commette un'infrazione qualora violi anche una sola delle condizioni indicate.
- (3) Per la violazione delle presenti Condizioni generali (ovvero per la violazione delle disposizioni del Contratto di utilizzo del servizio di parcheggio pubblico, concluso verbalmente, per iscritto o mediante atti concludenti) è prevista una sanzione pecuniaria.
- (4) L'avviso di violazione con ordine di pagamento della sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni del contratto di utilizzo del parcheggio, ovvero delle Condizioni generali, viene emesso da una persona autorizzata del Fornitore del servizio, mediante affissione sul veicolo, salvo il caso in cui venga emesso in forma digitalizzata, nel qual caso tale obbligo non sussiste.

- (5) La consegna dell'avviso e dell'ordine nelle modalità di cui al comma precedente del presente articolo si considera regolarmente effettuata; eventuali successivi danneggiamenti o distruzioni dell'ordine non influiscono sulla validità della notifica né sospendono l'obbligo di pagamento.
- (6) In via eccezionale, all'Utente del parcheggio nei confronti del quale è stata accertata l'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria di cui al presente articolo, l'importo della stessa può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), a condizione che l'Utente corrisponda la sanzione contrattuale entro 8 (otto) giorni solari dalla data di emissione.
- (7) L'importo della sanzione pecuniaria di cui al presente articolo è stabilito dal tariffario del Fornitore del servizio, mentre con apposita decisione del Fornitore del servizio vengono definiti la forma e l'aspetto dell'ordine di pagamento e dell'avviso di violazione delle Condizioni generali.

VIII PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DI DETERMINATE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO DI UTILIZZO DEL PARCHEGGIO OVVERO DELLE CONDIZIONI GENERALI; RECLAMI SCRITTI E RICORSI

Articolo 19

- (1) Per i servizi forniti, l'Utente può presentare al Fornitore del servizio un reclamo scritto ovvero una contestazione, conformemente alla legge che disciplina la tutela dei consumatori.
- (2) Il Fornitore del servizio è tenuto a rispondere all'Utente entro il termine previsto dalla legge.
- (3) L'Utente può presentare reclamo alla commissione per i reclami del Fornitore del servizio entro il termine previsto dalla legge.
- (4) Il reclamo scritto e la contestazione possono essere presentati dall'Utente secondo le modalità previste dalla legge e dalle presenti Condizioni generali. Il Fornitore del servizio, al fine di fornire ulteriori informazioni all'Utente, può, mediante avviso relativo alle violazioni delle Condizioni generali o all'acquisto del biglietto giornaliero di parcheggio, informare ulteriormente l'Utente sulle modalità di presentazione del reclamo.

Articolo 20

- (1) Agendo in seguito a un reclamo tempestivo e regolarmente presentato ai sensi dell'articolo precedente delle presenti Condizioni generali, il Fornitore del servizio annullerà il biglietto giornaliero di parcheggio qualora:
 - sia stato emesso in un momento in cui, a causa di comprovate difficoltà tecniche, non vi fosse alcuna possibilità di pagamento del biglietto di parcheggio con qualsiasi modalità;
 - sia stata inserita una targa di immatricolazione errata, purché l'Utente non abbia debiti scaduti nei confronti del Fornitore del servizio e non si sia già verificato in precedenza lo stesso errore per lo stesso veicolo e la stessa targa; per errore si intende la sostituzione di un solo numero o lettera;
 - sia stato effettuato il pagamento per una zona errata, a condizione che sia stata pagata una zona di tariffa superiore e che l'Utente non abbia debiti scaduti nei confronti del Fornitore del servizio;
 - sia stato emesso per errore da parte del personale del Fornitore del servizio.
- (2) Agendo in seguito a un reclamo tempestivo e regolarmente presentato ai sensi dell'articolo precedente delle presenti Condizioni generali, il Fornitore del servizio annullerà l'ordine di pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 18 delle presenti Condizioni generali qualora lo stesso sia stato emesso per errore da parte del personale del Fornitore del servizio.
- (3) In caso di annullamento, il Fornitore del servizio restituirà all'Utente le somme versate per il biglietto giornaliero di parcheggio annullato o per l'ordine di pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 18 delle presenti Condizioni generali.

IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

- (1) L'allegato alle presenti Condizioni generali è costituito dalla Delibera della Città di Pula-Pola, e ogni integrazione o modifica di tale Delibera si applica senza necessità di modificare le presenti Condizioni generali.

Articolo 22

- (1) Tutti i diritti acquisiti dagli Utenti sulla base delle precedenti condizioni generali del Fornitore del servizio in materia di parcheggio su aree pubbliche attrezzate sono mantenuti fino alla scadenza del periodo per il quale tali diritti sono stati riconosciuti.
- (2) Le presenti Condizioni generali entrano in vigore l'ottavo giorno dalla data di pubblicazione sul "Službene novine – Bollettino ufficiale Pula-Pola", sul sito web della Città di Pula-Pola, nonché sulla bacheca informativa e sul sito web del Fornitore del servizio.
- (3) Alla data di entrata in vigore delle presenti Condizioni generali cessano di essere valide le Condizioni generali di erogazione del servizio pubblico di parcheggio su aree pubbliche attrezzate della Città di Pula-Pola del 28 novembre 2025 (Službene novine - Bollettino ufficiale Pula-Pola broj 13/25).

PULA PARKING s.r.l.

Direttore

Mario Peruško, f.f.

CLASSE:

100-18-26/1

NUM.PROT: 55-04-26-4

I N D I C E

1.	Decisione sull'erogazione dell'indennità pasquale e dell'indennità natalizia a favore dei titolari del diritto all'assistenza integrativa e dei beneficiari di pensione e dei beneficiari dell'indennità nazionale per persone anziane	1
2.	Istruzioni obbligatorie per l'elaborazione del regolamento sull'iscrizione dei bambini nelle scuole dell'infanzia	2
3.	Piano annuale di attuazione per il potenziamento della protezione antincendio per l'area della Città di Pula-Pola nel 2026	9
4.	Condizioni generali per l'erogazione del servizio comunale di parcheggio nelle aree pubbliche organizzate della Città di Pula-Pola	12

